



DECRETO N. 1

VARIANTE AL RUC PER LOCALIZZAZIONE NUOVO CANILE MUNICIPALE.  
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS

### **IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE**

**Visto** il D.Lgs. 2 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale, approvato in applicazione della Direttiva europea 2001//CE del 27/672001;

Vista la R.L. Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/1/2013, modificata con delib. G.C. 51 del 14.3.2013, ulteriormente modificata con delib. G.C. n. 3 del 28/01/2014 con le quali è stata costituita l’Autorità Competente in materia di VAS per i piani e programmi in materia urbanistica;

**Dato atto** che, così come indicato al punto 2) della deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 14.3.2013 sopra richiamata, l’Autorità Competente si esprime con Decreto del Presidente,

**Premesso** che:

- la Giunta Comunale, in qualità di Proponente, con deliberazioni n. 105 del 15.5.2013 e n. 248 del 22.11.2013 ha approvato, rispettivamente, il documento preliminare ed il documento preliminare integrativo redatti dal Servizio Pianificazione Urbanistica per la verifica di assoggettabilità a VAS di una variante al RUC per la realizzazione del nuovo Canile Municipale, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., nei quali sono individuate le seguenti aree, alternative l’una all’altra, per la localizzazione della struttura:

Proposta 1: Area tra via del Tomerello e via Allende

Proposta 2. in via Pagnella (area alternativa 1)

Proposta 3: tra via Allende e via Le Prata ( area alternativa 2)

Proposta 4: tra via di Limite e via Allende (area alternativa 3);

- con note prot. 30876 del 20.5.2013 e prot.71305 del 3.12.2013, sono stati trasmessi all’Autorità Competente, rispettivamente, il documento preliminare ed il documento preliminare integrativo sopra citati;

- in data 13.12.2013 l’Autorità Competente ha provveduto ad avviare le dovute consultazioni trasmettendo il documento preliminare ed il documento preliminare integrativo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni;

- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati ai sensi dell’art. 20 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sono i seguenti, così come risulta da verbale di questa Autorità competente del 10.12.2013:

Regione Toscana, Provincia di Firenze, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina, Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese, ARPAT, ASL 10, Comune di Calenzano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Soprintendenza per i Beni Archeologici, Quadrifoglio, Terna, ATO 3 –MedioValdarno; ATO Toscana Centro, Autostrade per l’Italia, ENEL Distribuzione spa, CONSIAG Reti, Telecom, Publiacqua, Ufficio Ambiente del Comune e associazione ENPA di Firenze.

**Dato atto** che, come risulta dal verbale della riunione dell’Autorità Competente del 28 febbraio 2014, sono pervenuti i pareri di:

1) *Consorzio Ombrone Pistoiese.*

In riferimento all'area di via Pagnella, ricadente in aree del comprensorio di bonifica in gestione al Consorzio, si segnala la necessità di evidenziare ogni interferenza con il canale Vingone Lupo e la rispettiva fascia di rispetto ai sensi R.D. 368/1904, sia in termini di manufatti e/o opere di progetto, sia in termini di eventuale aggravio di portate meteoriche addotte per incremento della superficie permeabile connesso all'intervento.

- 2) *Autorità di Bacino del Fiume Arno*: non si sollevano particolari problematiche e si richiamano le norme del PAI vigente.
- 3) *ARPAT*: non vengono espressi specifici rilievi e si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS.
- 4) *Quadrifoglio*: si evidenzia la necessità di realizzare all'interno dell'area che sarà scelta uno spazio destinato al deposito temporaneo dei rifiuti differenziati, facilmente raggiungibile dai veicoli a due assi con P.T.T. > 35 q.li. La proprietà dovrà autorizzare il gestore del servizio di raccolta ad effettuare il servizio su area privata.
- 5) *Comune di Calenzano*: esprime parere contrario all'ipotesi di localizzazione tra via Allende e via Le Prata, in prossimità del proprio territorio, in quanto l'intervento ricade a ridosso di una preesistenza storica residenziale individuata negli elenchi, inoltre l'area è adiacente al corridoio ecologico in ambito urbano, assunto nel Piano Strutturale come invariante strutturale ed anche per problemi di accessibilità all'area stessa.
- 6) *Provincia di Firenze*: nell'analizzare le varie ipotesi, ritiene quale alternativa migliore l'area tra via di Limite via S. Allende (area alternativa 3) evidenziando che il progetto dovrà essere conforme a le norme del PAI e che la Provincia rilascerà eventuali autorizzazioni su progetto esecutivo per le opere interferenti con i corsi d'acqua presenti.
- 7) *Soprintendenza per i beni Architettonici Paesaggistici, storici artistici ed etnontropologici di Firenze*: si richiede genericamente che la variante venga assoggettata a VAS senza però specificare né le motivazioni né il riferimento alle varie zone.  
L'Autorità Competente, in merito al suddetto parere, non condivide la necessità di attivare il procedimento di VAS di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 in quanto il parere non è motivato e non è specificato se esso si riferisce ad una o a tutte le alternative indicate, pertanto è stato ritenuto non necessario attivare il procedimento di VAS.
- 8) *Autostrade per l'Italia*: invia le Circolari 109707 del 29.07.2010 della Direzione Generale dell'ANAS spa e circolare 86754 del 16.6.2011 dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali ANAS ed invita a tenerne conto.
- 9) *Soprintendenza per i Beni Archeologici*: tenuto conto che le localizzazioni proposte non vanno ad interferire con beni archeologici note e non hanno particolari ricadute nel suottosuolo, fa presente che nella fase progettuale dovrà essere prevista l'esecuzione di saggi stratigrafici preliminari, per verificare l'esistenza o meno di stratigrafie anche nel sottosuolo, secondo quanto previsto dalla normativa in materia archeologica preventiva. Ricorda che l'onere finanziario per detti saggi è a carico della committenza ed avverte che qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite è necessario, ai sensi D:Lgs 42/2004, art. 822,823 e 826 del codice Civile e art. 733 del Codice Penale, sospendere i lavori e avvertire la Soprintendenza ed i Carabinieri competenti per territorio.
- 10) *Publiacqua*: Segnala le situazioni dell'esistenza o meno dei servizi per le quattro ipotesi ed esprime parere favorevole.
- 11) *TERNA spa*: Nel parere si evidenzia che:
  - a) nei pressi dell' lungo la vicinale di Pagnella, lungo il Vingone transita la Linea a 132 kV S.Cresci S.Giorgio, campata n. 10-11;
  - b) nei pressi dell'area alternativa 2, a confine con il Comune di Calenzano transita la linea a 380 kV Casellina - Calenzano n. 337 tratto di linea dal sostegno n. 56 al sostegno n. 58;
  - c) nei pressi dell'area alternativa 3 situata tra via Allende e via di Limite, transita la linea a 380 kV Casellina-Calenzano n. 337, tratto di linea dal sostegno n. 53 al sostegno n. 55.In riferimento a tali elettrodotti fornisce le distanze di prima approssimazione da tenere in considerazione: un minimo di 22 mt. per lato dalla linea a 132 kv San Cresci-San Giorgio) e un minimo 57 mt. per lato dalla linea a 380 kV Casellina -Calenzano n. 337

12) *associazione ENPA*: nella e-mail inviata dalla Presidente della Sezione di Firenze si chiede di attuare le direttive contenute nel regolamento sui diritti degli animali riguardo alla misura dei box.

**Considerato** che l'Autorità Competente ritiene di accantonare le seguenti aree alternative:

Proposta 1: Area tra via del Tomerello e via Allende

non praticabile in quanto vi sono problemi di accessibilità sia da via Limite che da viale S. Allende non essendovi la distanza regolamentare di cui all'art. 45 del DPR 495/1992 dalla rotonda esistente. Inoltre l'area è localizzata in prossimità di via S. Allende, una delle strade principali di accesso al territorio comunale, in prossimità del centro direzionale autostradale e della Chiesa di San Giovanni Battista di Michelucci, inoltre il canile potrà essere di disturbo alle nuove attività direzionali in corso nell'area produttiva frontistante.

Proposta 3: tra via Allende e via Le Prata ( area alternativa 2)

Non praticabile, concordando con il parere espresso dal Comune di Calenzano.

Proposta 4: tra via di Limite e via Allende ( area alternativa 3)

Non praticabile sia in quanto ricade in parte nel vincolo autostradale e potrà essere interessata dall'ampliamento alla 3<sup>a</sup> corsia dell'A11, sia per i motivi di cui alla proposta n. 1.

**RITENUTO** che la soluzione più idonea per la localizzazione del nuovo canile è quella di Via Pagnella, Lungo il Vingone (area alternativa 1) per la quale:

- in merito alla problematica idraulica il parere inviato dal Consorzio Ombrone Pistoiese non sottolinea problematiche specifiche, ma raccomanda la necessità di evidenziare ogni interferenza con il canale Vingone Lupo e la rispettiva fascia di rispetto ai sensi R.D. 368/1904, sia in termini di manufatti e/o opere di progetto, sia in termini di eventuale aggravio di portate meteoriche adottate per incremento della superficie permeabile connesso all'intervento.

Si conferma la prescrizione relativa alla quota di sicurezza idraulica che dovrà essere presa in fase di progettazione.

- per la problematica del rumore non viene espressa alcuna contrarietà da parte di ARPAT;

- per il sistema mobilità l'area interessata dal canile dovrà essere adeguata alle esigenze funzionali della struttura;

- per il sistema rifiuti le prescrizioni di Quadrifoglio dovranno essere accolte in fase di progettazione;

- per il sistema acqua si prende atto del parere di Publiacqua: "nell'area oggetto di intervento non si riscontra la presenza di infrastrutture del S.I.I.".

**Visto** altresì il parere espresso dal Servizio Ambiente con nota del 6.3.2014 con il quale si segnala che riguardo alla localizzazione prescelta il progetto definitivo dovrà prevedere sistemi di fonoisolamento opportunamente dimensionati al fine di minimizzare l'impatto acustico sul territorio aperto (a spiccata vocazione naturalistica) oltreché permettere il rispetto dei limiti esposti dal Piano di Classificazione acustica (classe III);

## D E C R E T A

1) di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla localizzazione di un canile municipale in ciascuna delle aree analizzate nel documento preliminare e nel documento preliminare alternativo approvati dalla Giunta Comunale, in qualità di proponente, rispettivamente, con deliberazioni n. 105 del 15.5.2011 e n. 248 del 11.11.2013;

2) di ritenere che la soluzione più idonea per la localizzazione del nuovo canile sia quella di Via Pagnella, Lungo il Vingone (area alternativa 1), con le prescrizioni di cui in narrativa;

3) di precisare che per la realizzazione del nuovo canile nell'area di cui al precedente punto 1) è necessario:

- modificare il piano Strutturale provvedendo all'integrazione dell'art. 32 delle Norme Tecniche di attuazione, per disciplinare l'attività;

- modificare il Regolamento urbanistico per la destinazione urbanistica dell'area;
- stipulare accordo di pianificazione di cui all'art. 38 quater "Misura di salvaguardia concernenti specificamente il Parco agricolo della piana e la conseguente qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola" della disciplina Generale del PIT introdotto con la variante al PIT adottata con delib. CRT 74/2013;

4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale e nel sito web del Comune;

5) di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale, proponente, per la valutazione della proposta di localizzazione espressa da questa Autorità Competente.

Campi Bisenzio 13 marzo 2014

Il Presidente dell'Autorità Competente  
Arch. Pietro Pasquale Felice